

(N. 1477)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1687)

d'iniziativa del Deputato ERMINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 DICEMBRE 1950

Integrazione delle vigenti disposizioni di legge
relative al personale universitario non insegnante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Gli assistenti volontari sono nominati con decreto del rettore su proposta del professore ufficiale della materia. Valgono quanto al titolo di studio le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

« Gli assistenti volontari non possono superare, per ciascuna cattedra, il quadruplo del numero degli assistenti di ruolo previsti in organico per la cattedra stessa. Per le cattedre, cui non trovinsi assegnati assistenti ordinari, non potrà essere superato il numero di 5 volontari. In relazione a particolari esigenze delle singole cattedre, il rettore potrà nominare anche un numero maggiore di assistenti volontari, previo parere favorevole del Consiglio della facoltà o scuola interessata.

« Il coniuge, i parenti od affini del professore ufficiale, fino al quarto grado incluso, non possono essere nominati assistenti volontari presso la cattedra di cui il professore stesso è titolare.

« La nomina è conferita per un anno accademico ed è tacitamente confermata di anno in anno.

« Gli assistenti volontari possono venire revocati col termine di ciascun anno accademico, mediante decreto rettorale, su proposta del professore ufficiale della materia. Il preavviso di revoca è comunicato dal rettore all'interessato non oltre il mese di luglio. Il provvedimento è definitivo.

« Agli assistenti volontari non compete alcun assegno od indennità ».

Art. 2.

L'articolo 15 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, è sostituito dal seguente:

« Dopo almeno un triennio di servizio qualificato lodevole dal professore ufficiale della materia, agli assistenti volontari può essere rilasciato dal rettore un attestato, che è da valutarsi nei pubblici concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli accademici.

« Nei concorsi pubblici, nei quali costituisca elemento di valutazione il servizio prestato in qualità di assistente ordinario, il servizio prestato dagli assistenti volontari, che siano in possesso dell'attestato di cui al precedente comma, è computato in ragione di un terzo.

« Il servizio di assistente volontario può essere riscattato dagli interessati, agli effetti del trattamento di quiescenza, nel modo previsto dal successivo articolo 35-bis.

« Tale riscatto è consentito altresì agli assistenti ordinari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, abbiano cessato di far parte del personale universitario e abbiano raggiunto il periodo minimo di servizio necessario per il trattamento di quiescenza.

« Alle condizioni e con le modalità di cui al precedente articolo 11, primo e quarto comma, può essere conferita la qualifica di aiuto volontario agli assistenti volontari, nelle proporzioni di uno ogni quattro assistenti volontari ».

Art. 3.

I nuovi commi inseriti, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e relativi al congedo per ragioni di studio o scientifiche agli assistenti universitari, s'intendono applicabili anche al personale scientifico appartenente al ruolo di gruppo A degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano.

Art. 4.

L'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli posti di cui ai decreti ministeriali previsti dall'articolo 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è disposta con ordinanza del rettore, sentiti, limitatamente al personale tecnico, i professori interessati.

Con le stesse modalità il personale tecnico e subalterno può essere trasferito da un posto di ruolo all'altro della stessa o di altra facoltà

o scuola della medesima Università o Istituto di istruzione universitaria.

Le ordinanze rettorali di cui ai precedenti commi sono comunicate al Ministro della pubblica istruzione.

Il trasferimento del personale tecnico e subalterno ad altra Università o Istituto superiore è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito, in ogni caso, il parere del rettore, e, limitatamente al personale tecnico, anche quello dei professori interessati.

È abrogato l'articolo 33 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Art. 5.

I termini stabiliti negli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, sono prorogati al 31 dicembre 1952.

Art. 6.

I posti di subalterno di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, che si siano resi o si renderanno vacanti presso ciascun Ateneo entro il 31 dicembre 1952, saranno coperti mediante concorsi interni per titoli da espletare fra il personale, che alla data della presente legge abbia prestato per almeno cinque anni presso gli Atenei stessi servizio non di ruolo con mansioni non inferiori a quelle inerenti ai posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli o requisiti, salvo i limiti di età, che vengono prorogati di sette anni.

Art. 7.

La misura del contributo da versarsi dagli interessati ai sensi o per gli effetti di cui all'articolo 35-bis (nuovo) inserito nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, s'intende fissata nel 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto della immissione in ruolo. Per i riscatti eventualmente effettuati ai sensi del precitato articolo, gli interessati potranno richiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rimborso di metà del contributo già versato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.